CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO

PER I DIPENDENTI

DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

OPERANTI NELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Euro Oscardy John M. Tongon The House Court of the Court

tra

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI ED **IMPRENDITORI** COMPLEMENTARI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE. rappresentato dal suo Presidente "pro tempore" P.Ind.Ed. Valerio PONTAROLO, assistito dal Segretario geom. Ennio VICARIO, dal Dott. Giuseppe DEL COL e dal p.i.n. Pietro PLAZZOTTA

е

- il Sindacato Provinciale Fe.N.E.A.L. della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L. di Pordenone, rappresentato dal Sig. Antonio VERRILLO
- il Sindacato Provinciale F.I.L.C.A. dell'Unione Sindacale provinciale della C.I.S.L. di Pordenone, rappresentato dal Sig. Luciano BETTIN e dal Dott. Massimo SANSON
- il Sindacato Provinciale F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. della Camera Confederale del Lavoro di Pordenone, rappresentato dal Sig. Giuseppe DARIO e dai Sigg. Claudio PETOVELLO e Giuseppe SPRIO

viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini stipulato in Roma il 20 maggio 2004.

ART. 1 – PREMESSE E POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO NELLE COSTRUZIONI

Attesa l'importanza strategica del settore delle costruzioni nella provincia di Pordenone, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello sociale, le parti concordano sulla necessità di rafforzare gli istituti e le azioni volte a migliorare le condizioni di lavoro, con il duplice obiettivo di attrarre nel settore manodopera giovane e di tutelare ed incrementare le realtà imprenditoriali locali.

Considerata, infatti, la carenza di manodopera locale e nazionale e la presenza nel mercato di una molteplicità di împrese, anche straniere, non va sottovalutato il potenziale pericolo costituito da concorrenza non sempre corretta.

Allo scopo le parti si impegnano a dare massima attuazione alle disposizioni in materia di sicurezza ed in materia di diritto all'informazione.

Allo stesso tempo le parti intendono rafforzare le iniziative volte a contrastare ogni forma di lavoro irregolare. Sotto questo aspetto è indispensabile rendere maggiormente efficace lo strumento del DURC, correlandolo anche alla verifica della congruità della manodopera, come previsto con l'accordo del 29 gennaio 2002 e dal c.c.n.l. 20 maggio 2004.

E' indispensabile, pertanto, al fine di non affievolire l'efficacia della dichiarazione di regolarità contributiva, che le Organizzazioni Nazionali concordino rapidamente un documento in ordine alle quote di incidenza della manodopera e la relativa disciplina applicativa per la verifica di congruità.

Al fine di migliorare le condizioni generali di lavoro nel settore, si ritiene necessario segnalare alle Organizzazioni Nazionali il problema della disoccupazione speciale dei lavoratori con contratto a termine, o con contratto di somministrazione, in modo di prevedere, anche per tali tipologie contrattuali, la possibilità di riconoscimento dei tre mesi di contribuzione ai fini della pensione di anzianità.

Le parti evidenziano, infine, la necessità di dare attuazione al tavolo comune di concertazione, istituito con il contratto integrativo del 31 ottobre 2002, al fine di monitorare l'andamento dell'attività nel settore, i presupposti e gli obiettivi per la determinazione dell'Elemento Economico Territoriale, nonché tutti gli argomenti predetti.

/

ART. 2 – DIRITTI DI INFORMAZIONE

Relativamente ai diritti di informazione, le parti richiamano espressamente le seguenti disposizioni:

- art. 14 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, in ordine ad appalti e subappalti;
- art. 93 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, in ordine ai contratti a termine;
- art. 24 del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, relativamente al lavoro in "somministrazione".

Per quanto concerne i contratti di appalto e subappalto, la Cassa Edile provvederà a mettere a disposizione delle Organizzazioni Sindacali, secondo un cadenza temporale da concordare, le comunicazioni pervenute dalle imprese ai sensi dell'art. 14 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

Per quanto concerne i contratti a termine, secondo quanto previsto dall'art. 93 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, l'Organizzazione Territoriale ANCE fornirà alle OO.SS., in occasione degli incontri di concertazione di cui al precedente art. 1, le informazioni in merito all'utilizzo sul territorio di tali contratti.

Per quanto concerne i contratti di somministrazione di lavoro, l'impresa utilizzatrice effettuerà le comunicazioni di cui all'articolo 24, comma 4, del Decreto Legislativo 276/2003.

In occasione delle sessioni di concertazione di cui all'articolo 1 saranno valutate le predette informazioni anche relativamente a quanto disposto dall'art. 93 del c.c.n.l. 20.5,2004.

ST.

And A

\$10

ART. 3 – ENTE SCUOLA MAESTRANZE EDILI PREVENZIONE E SICUREZZA – CASSA EDILE

Considerata l'evoluzione indotta nel comparto dall'organizzazione decentrata del lavoro, dalla specializzazione dei settori di intervento e dalle disposizioni legislative in materia di occupazione, la "formazione professionale" assume una funzione sempre più rilevante. Al fine di ottimizzare la gestione della formazione professionale, tali problematiche vanno inquadrate in un'ottica che supera la dimensione strettamente provinciale. Le parti, pertanto, convengono sulla inderogabile necessità di rendere operativo un organismo unico, su base regionale, formato dalle singole Scuole Edili Provinciali, in grado di svolgere l'attività di formazione in modo coordinato ed univoco e, allo stesso tempo, costituire un interlocutore autorevole e qualificato a livello regionale.

Al fine di verificare l'efficacia dei corsi organizzati dalle Scuole Edili ed i percorsi di crescita professionale, la Scuola Edile di Pordenone raccoglierà, unicamente a scopo statistico, dati relativi agli avanzamenti conseguiti dai lavoratori che hanno frequentato positivamente i corsi professionali dalla stessa tenuti.

La partecipazione a tali corsi, da parte dei lavoratori, qualora avvenga durante il normale orario di lavoro, dovrà essere concordata con i datori di lavoro, al fine di non pregiudicare l'attività dei cantieri e sarà documentata con un apposito attestato personale rilasciato dall'Ente che certifichi il grado di formazione conseguito.

Come stabilito nel contratto integrativo provinciale 14 febbraio 1978, ai lavoratori muniti del predetto attestato, qualora svolgano le mansioni oggetto dell'addestramento, verrà riconosciuta dalle imprese la qualifica conseguita ed il trattamento economico inerente alla qualifica stessa.

L'Ente Scuola Maestranze Edili Prevenzione e Sicurezza provvederà ad informatizzare i dati relativi ai corsi professionalizzanti svolti dall'Ente e rilasciare estratto dei corsi effettuati dal lavoratore interessato.

Le parti si impegnano a dare immediata attuazione agli accordi, da stipulare a livello nazionale, relativi all'iscrizione degli impiegati alla Cassa Edile di Pordenone.

\(\hat{\lambda}\)

\$ \$

A/S

P

ART. 4 – SICUREZZA – RAPPRESENTANTE TERRITORIALE D<u>EI</u> LAVORATORI PER LA SICUREZZA – SISTEMA PREMIALE PER LA **SICUREZZA**

Ravvisata la necessità di adeguarsi a livello territoriale alle previsioni del D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza, ed in attuazione dell'art. 5 del precedente contratto integrativo provinciale, le parti convengono sull'opportunità di istituire, relativamente alle imprese ove non è stata eletta tale figura, la Rappresentanza Territoriale dei lavoratori per la Sicurezza, nelle ipotesi stabilite dalla vigente disciplina in materia.

I criteri e le modalità di espletamento dell'attività del RLST saranno concordati con l'E.S.M.E.P.S., secondo principi finalizzati a realizzare una piena collaborazione fra le parti e all'affermarsi della cultura della prevenzione in materia di sicurezza.

Al fine di favorire l'applicazione dell'attività in argomento, di norma, la comunicazione di cui all'art. 14 del D.Lgs 494/96 al RLST sarà eseguita secondo lo schema allegato al presente articolo.

I relativi oneri saranno fronteggiati destinando allo scopo una quota pari allo 0,10% del contributo APE, che sarà corrispondentemente ridotto.

Le parti inoltre concordano che le imprese regolari sotto il profilo della sicurezza beneficeranno di una riduzione dello 0,20% sulla contribuzione APE.

Sono escluse dal beneficio, e quindi considerate irregolari ai sensi del presente articolo, le imprese nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, in materia di sicurezza sul lavoro, che in tal senso dovrà essere comunicata anche alla Cassa Edile da parte dell'impresa.

Tale sgravio potrà essere reintrodotto trascorsi 12 mesi dalla pronuncia di cui al precedente punto, qualora l'impresa non sia ulteriormente incorsa in analoghi eventi, e salvo parere favorevole del E.S.M.E.P.S..

	Al Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza
	Presso
	ESMEPS
	Largo S.Giorgio, 10 33170 Pordenone
	331701 Gladaone
Oggetto: Richiesta di visita Cantiere del RLST Comunicazione ai sensi dell' art. 14 DLgs 494/96 e	sm
Con la presente, in qualità di impresa esecutrice dei lavori, si presso il cantiere, il piano operativo di sicurezza (POS) e il prelativamente a:	comunica che sono a disposizione in visione iano di sicurezza e coordinamento (PSC)
Lavori di (Barrare la voce) : Ristrutturazione e ampliament	to
☐ Costruzione di complesso resid	lenziale di n alloggi
Altro:	t,
Data del presunto inizio e fine dei lavori: dal	al
Cantiere sito nel Comune di :	
Via o località :	n°
Committente :	
****************	*********
Ditta esecutrice:	
Tel fax	
	4 00
Cellulare Sig. (del RSPP o della persona incaricata)	<u> </u>
	\mathcal{M}
Recapiti ESMEPS (Ente scuola maestranze edili prevenzione	e e sicurezza)
Telefono: 0434- 21439	
Telefax: 0434-21439 e-mail: info@esmeps.if	G MA
t-man. mnotesesmeps.if	
By A TO	
4. A IN	
	W /

ART. 5 – PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI

Le parti, anche in considerazione della necessità di rendere il comparto edile maggiormente appetibile alle nuove leve, convengono di invitare gli Organi della Cassa Edile di Pordenone a rivedere, compatibilmente con le risorse disponibili, le prestazioni sanitarie e gli assegni di studio attualmente in atto.

Con riferimento agli assegni di studio le parti concordano che i criteri di assegnazione dovranno essere orientati anche a favorire il completamento del ciclo scolastico da parte dei giovani.

Som of the series of the serie

ART. 6 – CARENZA MALATTIA – INFORTUNIO SUL LAVORO

A titolo sperimentale, per la durata di un anno, al cui termine saranno valutati i relativi effetti, le parti concordano l'integrazione al 100% del trattamento malattia nel periodo di carenza di cui all'art. 26 del c.c.n.l., qualora l'evento superi la durata di 7 giorni.

Il rimborso a carico della Cassa Edile è determinato nella misura stabilita dall'ALLEGATO L) al c.c.n.l. 29.1.2000, punto 1), comma 3), lettera b).

Al termine del periodo sperimentale le parti dovranno verificare, sulla base delle prestazioni erogate, l'equilibrio economico in relazione alla complessiva gestione della Cassa Edile. Sulla base di tali verifiche le parti decideranno eventuali ulteriori proroghe, i cui presupposti dovranno comunque essere verificati di anno in anno.

Relativamente agli infortuni sul lavoro, considerate le difficoltà dell'Inail a liquidare mensilmente l'indennità di infortunio, il datore di lavoro garantirà le spettanze a carico dell'Ente assicuratore, il quale successivamente provvederà a liquidare direttamente all'impresa quanto anticipato mediante la convenzione prevista dall'art. 70 del T.U. n. 1124/65.

A A Share of the state of the s

	Spett.le INAIL Sede Provinciale di	
	Alla C.A. del Direttore	
	Data	
	Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'anticipazione delle prestazioni indennitarie ai sensi dell'art. 70 T.U. sull'assicurazione infortuni approvato con D.P.R. 30/6/1965, n. 1124.	
	La scrivente Ditta intestataria presso codesta Sede provinciale delle posizioni assicurative n.	
	visto quanto disposto dall'Intesa siglata in data 22 maggio 2002 tra il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Complementari della Provincia di Pordenone e la F.L.C. Provinciale che prevede, come da stralcio testuale che si allega, a carico del datore di lavoro l'obbligo di erogare direttamente al lavoratore infortunato anche le prestazioni di competenza dell'Ente,	
	CHIEDE	
	a codesto spettabile Istituto, di essere autorizzata ai sensi dell'art. 70 del Testo Unico sull'assicurazione infortuni e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, ad anticipare ai propri dipendenti le prestazioni indennitarie per inabilità temporanea assoluta, con successiva domiciliazione ed intestazione diretta alla scrivente degli assegni liquidati per le predette prestazioni da parte di codesto Istituto.	
	Confidando in un positivo accoglimento dell'istanza e restando a disposizione per ogni chiarimento, porge i più distinti saluti.	In
	TIMBRO E FIRMA	_
SV -	A SOLL TO TO	

ART. 7 - PERNOTTAMENTI

Considerata la particolare situazione che caratterizza attualmente il comparto delle costruzioni a livello provinciale, che vede la presenza di imprese provenienti da fuori provincia, impegnate nella realizzazione di importanti opere pubbliche e private, le quali, vista l'impossibilità di disporre nei luoghi di svolgimento dei lavori di maestranze sufficienti per realizzare i lavori stessi, utilizzano lavoratori provenienti da altre località, anche se assunti in provincia di Pordenone, costretti al pernottamento fuori domicilio, alloggiati in baraccamenti o in altri locali scelti dall'impresa; le parti, indipendentemente dalle fonti di finanziamento delle opere, convengono che, concordata l'esistenza dei presupposti per l'applicazione nei singoli cantieri della disciplina prevista dal contratto integrativo provinciale del 14 novembre 1980, nel testo modificato dal contratto integrativo provinciale del 4 agosto 1989 e dal presente accordo, relativamente all'indennità di pernottamento, ne daranno attuazione.

A AM W

ART. 8 – TRASPORTO AI CANTIERI

Al fine di aggiornare le pattuizioni contrattuali in materia di trasporto ai cantieri, di cui ai contratti integrativi provinciali 14 novembre 1980, 4 agosto 1989, 12 dicembre 1997 e 31 ottobre 2002, le parti concordano che, a decorrere dal 1° luglio 2006, si applichi la seguente disciplina.

Con l'intento di esercitare un'azione promozionale verso l'uso dei servizi di trasporto pubblico da parte del lavoratore edile della provincia di Pordenone, a decorrere dal 1º luglio 2006, è dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi ai cantieri di lavoro dove via via presta la sua opera.

Il concorso è misurato come segue:

- a) al lavoratore domiciliato ad una distanza dal cantiere di lavoro fino a 5 km. € 0,98 lordi giornalieri;
- b) da oltre 5 km. fino a 15 km. € 2,33 lordi giornalieri;
- c) oltre 15 km. € 3,11 lordi giornalieri.

I valori giornalieri sopra indicati si intendono riferiti a giornate di presenza.

Nel caso in cui l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto sul luogo di lavoro dell'operaio da essa dipendente, ovvero lo stesso non intenda usufruire di detto servizio, non è dovuta alcuna indennità salvo € 0.13. comunque da erogarsi.

Ai fini del computo delle distanze, il cantiere di lavoro equivale al punto nel quale l'operaio è prelevato dal mezzo dell'impresa.

Sugli importi di cui sopra non vanno computate le percentuali di cui agli artt. 5 e 18 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, in quanto nella loro determinazione è stato tenuto conto delle relative maggiorazioni.

Resta inteso che a livello aziendale, in situazioni di distanze particolari o eccezionali, potranno essere concordate, di volta in volta, modalità di indennizzo spese diverse dal presente articolo.

Sono fatte salve le clausole di miglior favore e sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto allo stesso titolo nelle imprese.

NOTA A VERBALE

Ai fini di cui al terzo comma del presente articolo, le parti precisano che per "presenza" si intende anche la sola presenza in cantiere, quando l'attività lavorativa sia impedita da cause che hanno rilevanza ai fini dell'intervento della CIG.

NOTA A VERBALE

Le parti si incontreranno annualmente per aggiornare l'entità del concorso spese in funzione delle variazioni delle tariffe dei mezzi pubblici.

P

W

All A

ART. 9 - LAVORI FUORI ZONA

- A) Al fine di aggiornare le pattuizioni contrattuali in materia di lavori fuori zona, di cui ai contratti integrativi provinciali 14 febbraio 1978, 4 agosto 1989 e 12 dicembre 1997, le parti concordano che dal 1 luglio 2006, si applichi la seguente disciplina.
 - 1) A decorrere dal 1 luglio 2006 l'indennità per lavori fuori zona dovuta ai sensi dell'art. 21 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, è fissata nelle percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del contratto sopra citato, quando l'operaio viene comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello di prima assunzione:

- fino a 25 km. 15% - oltre 25 km. fino a 50 km. 20% - oltre 50 km. 23%

- 2) Le distanze verranno computate dal confine del Comune, sede del cantiere di prima assunzione.
- 3) Le percentuali sopra specificate sostituiscono quelle previste dal vigente c.c.n.l..
- 4) In caso di pernottamento in luogo, oltre al rimborso spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria l'impresa riconoscerà all'operaio un'indennità nella misura forfettaria di € 10,33 lordi, per ogni giornata di effettivo lavoro a decorrere dall'1 giugno 2002.

In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla indennità di cui al 1° punto del presente articolo ed è comunque tenuto al rispetto dell'orario contrattuale di lavoro.

B) Per i viaggi di andata e ritorno di trasferta con pernottamento, spetta agli operai una diaria di trasferta pari al 50% della retribuzione oraria di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 per il tempo impiegabile in condizioni normali.

6

W

T B

RA X

In

- C) Tale diaria per la giornata del rientro sostituisce l'indennità di cui al 1° punto del presente articolo. L'operaio che percepisce la diaria di cui al primo punto del presente articolo ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
- D) L'indennità di cui al 1° punto del presente articolo non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui effettivo vantaggio.
- E) All'operaio comandato alla guida dell'automezzo adibito al trasporto degli operai ai cantieri fuori zona, l'impresa a decorrere dell'1 giugno 2002 riconoscerà una indennità di guida mensile di € 36,15 lordi, rapportati alle giornate di effettiva attività di guida.
- F) Su tali importi non vanno computate le percentuali di cui agli artt. 5 e 18 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, in quanto nella loro determinazione è stato tenuto conto delle relative maggiorazioni. Inoltre, tali importi non rilevano ai fini del T.F.R..
- G) Resta, altresì, convenuto che i mezzi messi a disposizione dalle imprese saranno dotati di tutte le assicurazioni di legge e che, in caso di incidente con provvedimento di ritiro della patente, all'operaio comandato alla guida dell'automezzo adibito al trasporto degli operai ai cantieri fuori zona è comunque garantito il posto di lavoro, esclusa l'accertata volontà del dolo.

PRIMA DICHIARAZIONE A VERBALE

In caso di controversia in merito alla determinazione delle distanze le parti convengono di assumere come distanza il percorso più breve, in un solo senso, dal confine del Comune al cantiere.

SECONDA DICHIARAZIONE A VERBALE

Resta inteso che qualsiasi trattamento attualmente corrisposto a titolo di trasferta o, in senso più estensivo, a compenso del disagio e/o del tempo perso per il trasporto, viene assorbito fino a decorrenza della nuova normativa.

normativa.

MED

1/h

TERZA DICHIARAZIONE A VERBALE

Il calcolo dell'indennità di guida, in caso di parziale attività durante il mese, sarà così effettuato:

Indennità = \in 36,15 : giorni lavorativi teorici x giorni di effettiva guida.

W M RO BHW.

and M

ART. 10 – SEDE DI LAVORO E TRASFERTA

Ai fini dell'erogazione dei trattamenti di trasferta previsti dall'art. 9 si precisa quanto segue: viene intesa quale sede abituale di lavoro la sede dell'impresa qualora l'operaio assunto per la durata di uno specifico cantiere prosegua il rapporto di lavoro con l'impresa dopo la cessazione del cantiere stesso.

Resta confermato quanto previsto dal punto D) del predetto articolo.

Les And

E Sold

ART. 11 - LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Ad integrazione della declaratoria contenuta nell'art. 20 del c.c.n.l. vengono riconosciute le condizioni di "lavori speciali disagiati" per gli operai addetti alle seguenti mansioni:

- o) lavori eseguiti da lavoratori che operano con i piedi immersi nel calcestruzzo con profondità superiore a 20 cm;
- p) lavori eseguiti con l'ausilio di tecniche alpinistiche eseguiti con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi mobili;
- q) lavori stradali di bitumazione, limitatamente ai soli operai addetti alla manipolazione di conglomerati bituminosi a caldo, alla spalmatura ed alla spruzzatura.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo pertanto si conviene di integrare quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. con la seguente tabella:

Perc. Oraria

o) lavori eseguiti da lavoratori che operano con i piedi immersi nel calcestruzzo con profondità superiore a 20 cm;

16%

p) lavori eseguiti con l'ausilio di tecniche alpinistiche eseguiti con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi mobili;

10%

q) lavori stradali di bitumazione, limitatamente ai soli operai addetti alla manipolazione di conglomerati bituminosi a caldo, alla spalmatura ed alla spruzzatura

indennità oraria lorda

€ 0,46

Al lavoratore adibito a "lavori speciali disagiati" verrà consegnato mensilmente uno stampato nel quale, da un lato è riportato l'elenco dei lavori disagiati di cui all'art. 20 del c.c.n.l., integrato con le lavorazioni introdotte dal presente articolo, dall'altro, il prospetto delle ore svolte giornalmente dal lavoratore.

Sarà cura del lavoratore concordare con l'impresa le modalità di registrazione, di tenuta e di consegna del modulo in argomento.

FUL.

F

Det of the second of the secon

INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI (ART. 20del CCNL ANCE-INDUSTRIA)

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell.art. 25 e, per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:

LAVORI VARI (GRUPPO A)	TAB. UNICA NAZ.LE percentuale oraria
A) Lavori eseguiti sotto la pioggia ovvero quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)	4%
B) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra di martelli)	5%
C) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango	addetti 5%
D) Lavori di scavo in cimiteri in contratto di tombe	8%
E) Lavori di demolizione di strutture pericolanti	16%
F) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è co a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza 12 cm.)	stretto a 16%
G) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 metri	17%
H) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità sup. a 3 n	netri 20%
I) Lavori di riparazione a spurgo di fognature preesistenti	21%
L) Lavori in pozzi neri preesistenti	27%
Indennità di alta montagna:	9/

Indennità di alta montagna:

M) Per lavori eseguiti da 750 a 1000 metri: 7%

N) Per lavori eseguiti oltre 1000 metri: 10%

N.B. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede ulteriori indennità per i lavori disagiati del gruppo A. Sono altresi' previste indennità per lavori eseguiti in galleria (gruppo B), per lavori in cassoni ad aria compressa (gruppo C) e lavori marittimi (gruppo D).

L'impresa dovrà farsi carico di informare il lavoratore dell'indennità spettante per il lavoro

disagiato, se non espressamente descritto dal presente modulo.

RY

Ar don



M

A Let

iese	SEANNO							•				
ANTIER	Ri											
	···		•	,*					÷			-
Siorno	lavoro eseguito:	1	T	 	Γ	1			ì	1	, [
	ore eseguite n°:		-	 		+-		 	 	 	1 1	
	lavoro eseguito:		+	 	╁	+-	 	+	╂	┼	{	
	ore eseguite n°:		+	┼	 		1-	 	-	+	1	
	lavoro eseguito:		┼	├	 	+	+	+	 	┼	{	
	ore eseguite n°:		-	-	 	+	 	+ -	-	┼	1	-
	lavoro eseguito:		+	 	-	+	+	+	+	+	1]	Ì
	ore eseguite n*:		 	 	-	┼──		+-	1-	+	1 1	
	lavoro eseguito:		-	+	-		+	+	+	╁	łi	
	ore eseguite n°:	- -	- 	+	├	+	1-	1	1	-	1 1	
	lavoro eseguito:		-	+		+		+	┼─	 	1	
	ore eseguite n°:	- 	┪┈┈	+	├─	+		+-	\vdash	+	1	-
	lavord eseguito:		 	 	 	+	1	+	┼─	 	1	
	ore eseguite n°:	_	1			+	1	 	 	 	1	1
	lavoro eseguito:		 	1		+	+	+	 	 	1 1	
	ore eseguite n°:	 	+	 	1	 	+	+	 	1	1	
	lavoro eseguito:	\neg	+	 		+	+	+ -	 	 	1	
	ore eseguite n°:		+	 	-	+	+	 	 	 	1	
	lavoro eseguito:	+	+		1	 	+	+-		+	1	1
	ore eseguite n*:		 	†		+-	+	+	 	1	1	1
	lavoro eseguito:		1	 	<u> </u>	†	†	 	 		1	
	ore eseguite n°:		1	<u> </u>		†	1	\dagger	 	╁┈╌	1	
	lavoro eseguito:	\neg	 	<u> </u>	<u> </u>	1	1	†		1	1]	1
	ore eseguite n°:	1	 	ļ			 			 	1 1	
	lavoro eseguito:	 	†			 	†	 	1	 	1	
	ore eseguite n°:					1	1	1	1			1
	lavoro eseguito:		1		-	1		+	 		1	ı
	ore eseguite n°:		† · · ·			†	+	 		 	1	
	lavoro eseguito:					†	†			<u> </u>	l Doll	
	ore eseguite n°:				-		 	 		-		
	lavoro eseguito:		1				†			<u> </u>	l leui	
	ore eseguite n°:		 	-			 	 - -		<u> </u>		
	lavoro eseguito:						1	 		 		
	ore eseguite n°:								1	<u> </u>		
	lavoro eseguito:					1	1			<u> </u>	Ĭ	1
	ore eseguite n°:			1		1	1		<u> </u>			
	lavoro eseguito:		1			1	1	1				-
	ore eseguite n°:						T^{-}			†	17	
	lavoro eseguito:								t -			1
	ore eseguite n°:					1					4,	
	lavoro eseguito:					1					1/_	
	ore eseguite n°:				***.				_			
Alla voce	FIRMA e lavoro eseguito, segnare					onder	nte al	l'inde	nnka	desc	ritta s	
	del lavoratore restituire il	Dreser	ite ma	ndulo	diret	fame	ntà al	l'imp	mes/	ψ	~~	\
		P. 0001	III	N S	unel	wille	int di	ıı mpi	C\$d.\	\ L		
	$\sim \Omega$		A	>#J			U	_				— <u>/</u>
	1/17/		/	1 ~			M					XI

ART. 12 – CONTRATTAZIONE DI ANTICIPO

Si provvederà ad attivare la procedura di concertazione preventiva in presenza di opere pubbliche di grandi dimensioni, secondo i criteri indicati nell'art. 113 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

L'accordo di cui al presente articolo, accedente a lavori di grandi dimensioni incidenti su più province, al quale partecipano le Associazioni Nazionali che hanno stipulato il c.c.n.l. 20 maggio 2004, le Territoriali interessate e le imprese aggiudicatarie dell'opera, è sostitutivo della contrattazione integrativa provinciale per le materie in esso disciplinate.

L'accordo in argomento attiene ai profili logistici del cantiere, ai rapporti con gli organismi paritetici di settore, alla sicurezza, alla disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione.

Nella provincia di Pordenone l'accordo di cui al presente articolo si applica nell'ambito di cantieri i cui lavori superano 10 milioni di euro.

ART. 13 - PRESTAZIONI APPRENDISTI

In considerazione della necessità di attrarre giovani lavoratori nel comparto dell'edilizia, come precedentemente operato relativamente alla prestazione malattia, le parti concordano di attivarsi nei confronti della Cassa Edile al fine della costituzione, da parte della Cassa stessa, di una prestazione in via sperimentale avente ad oggetto "Cassa Integrazione Ordinaria", per situazioni di avversità meteorica, indirizzata agli apprendisti, attualmente esclusi da detto istituto dalla vigente disciplina in materia.

State of the state

M

All War



ART. 14 - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA APE

Le parti concordano che con decorrenza dal 1° ottobre 2006 la contribuzione APE complessiva verrà ridotta nella misura dello 0,80% (0,20% premiale + 0,60%).

Si precisa che qualora all'impresa venga revocata la norma premiale di cui all'art. 4 la corrispondente quota sarà versata alla gestione Cassa Edile.

Le parti concordano inoltre che, in occasione degli incontri di concertazione di cui all'art. 1, sarà valutato l'equilibrio economico del fondo APE in relazione all'entità complessiva delle relative contribuzioni.

Ro

W B

A A



\ \ \

ART. 15 – PREVIDENZA INTEGRATIVA

All'entrata in vigore delle disposizioni legislative in materia di previdenza integrativa - attualmente prevista al 1° luglio 2007 - si conviene di dare attuazione all'Accordo del 10 settembre 2003, stipulato fra le parti sociali, riguardante la mutualizzazione del contributo dell'1% a carico del datore di lavoro per la previdenza integrativa complementare - Prevedi -, fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza.

La contribuzione destinata alla mutualizzazione di cui al punto precedente, viene fissata nella misura dello 0,30% posto a carico dell'impresa ed è calcolata sulla retribuzione imponibile Cassa Edile.

In sede di attuazione legislativa della previdenza complementare le parti provvederanno ad una riduzione del contributo APE nella corrispondente misura dello 0,30%, compatibilmente con le risultanze della gestione APE.

I contributi versati alimenteranno il fondo già esistente presso la Cassa Edile, costituito dal saldo del fondo APES, già destinato alle esigenze della previdenza integrativa complementare, come da delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile del dicembre 2003.

K

ART. 16 - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In presenza di particolari situazioni personali del lavoratore, su sua richiesta, le parti firmatarie valuteranno l'opportunità di invitare le imprese dalle quali questi lavoratori dipendono a sospendere il rapporto di lavoro oltre i termini contrattualmente previsti, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

J& M

RAS A



<u> ART. 17 – ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE</u>

In conformità all'Accordo Nazionale del 23 marzo 2006 ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, l'Elemento Economico Territoriale di cui agli articoli 38, lettera d) e 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 è stabilito nella misura del 3%, rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio al 01.03.2006, a decorrere dal 1° luglio 2006, con l'avvertenza che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale saranno conglobati nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione secondo quanto previsto dal citato Accordo Nazionale del 23 marzo 2006.

Le parti si danno atto che nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale, hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Pordenone, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero delle imprese e dei lavoratori iscritti presso la Cassa Edile di Pordenone e monte salari relativo; numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati; numero delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione di finanziamenti; numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione.

In particolare le parti hanno proceduto alla verifica e hanno rilevato raffrontando i dati relativi al periodo 1º ottobre 2003 - 30 settembre 2004 con quelli relativi al periodo 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2005 - che l'andamento del settore della provincia di Pordenone, alla luce dei predetti indicatori, sottende valori di tenuta e di sviluppo in termini di produttività complessiva e tali, quindi, da consentire il riconoscimento dell'Elemento Economico Territoriale nella misura sopra fissata.

Le parti si incontreranno entro il mese di agosto dell'anno 2007, per verificare l'andamento dei parametri disponibili sopra individuati, onde assumere determinazioni ai fini della variazione dell'Elemento Economico Territoriale nell'ulteriore misura massima del 4%, conformemente a quanto stabilito nell'Accordo nazionale 23 marzo 2006, nel caso di riscontro positivo degli stessi, con decorrenza 1° settembre 2007.

Per la conferma dell'Elemento Economico Territoriale, nella misura massima, o per assumere determinazioni ai fini dell'eventuale variazione dello stesso in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si

incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del vigente contratto integrativo (fino al 31 dicembre 2009).

Di seguito si riportano le tabelle di cui all'art. 6 del contratto integrativo provinciale 12 dicembre 1997, modificate per effetto di quanto sopra concordato.

fo

R

6

W

R RIM





- ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2006 OPERAI

L'Elemento Economico Territoriale per gli operai, determinato ai sensi del presente articolo, viene erogato a decorrere dal 1 luglio 2006, secondo le misure orarie sotto riportate:

QUALIFICA	MINIMO ORARIO PAGA BASE AL 01.03.2006 Valori in Euro	PERCENTUALE	ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE Valori in Euro		
OPERAIO IV LIVELLO	4,84	3	0,15		
OPERAIO SPECIALIZZATO	4,50	3	0,14		
OPERAIO QUALIFICATO	4,05	3	0,12		
OPERAIO COMUNE	3,46	3	0,10		

- ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2006 IMPIEGATI

L'Elemento Economico Territoriale per gli impiegati, determinato ai sensi del presente articolo, viene erogato a decorrere dal 1 luglio 2006, secondo le misure mensili sotto riportate:

Qualifica	MINIMI DI STIPENDIO MENSILE AL 01.03.2006 Valori in Euro	PERCENTUALE	ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE Valori in Euro
7°-IMPIEGATO di 1^ SUPER	1.197,17	3	35,92
6°-IMPIEGATO di 1^ CAT. (EX 1° LIVELLO)	1.077,45	3	32,32
5°-IMPIEGATO di 2^ CAT. (EX 2° LIVELLO)	897,87	3	26,94
4°-ASSISTENTE TECNICO (EX 3° LIVELLO)	838,03	3	25,14
3°-IMPIEGATO di 3^ CAT. (EX 4° LIVELLO)	778,16	3	23,34
2°-IMPIEGATO di 4^ CAT. (EX 5° LIVELLO)	700,35	3	21,01
1°-IMPIEGATO di 4^ CAT. PRIMO IMPIEGO (EX 6° LIVELLO)	598,59	3	17,96

\$ll

J B

W

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

Le parti concordano che le disposizioni del presente contratto entreranno in vigore a decorrere dal 1.7.06, ad eccezione degli articoli 4, 5, 6, 13, 14, la cui entrata in vigore decorre dal 1.10.06.

Amples Sale And Months Months of the Months



ART. 19 – DURATA

Il presente Accordo scadrà il 31 dicembre 2009.